

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 10 gennaio 2019

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 1/2019

1. MODIFICA DEL TASSO LEGALE DI INTERESSE

Per effetto del D.M. del 12.12.2018, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15.12.2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019 la misura del tasso legale di interesse è aumentata dallo 0,3% allo 0,8%. Si ricorda che la suddetta variazione comporta, tra l'altro:

- la variazione del calcolo degli interessi dovuti a partire dall'1.1.2019 in sede di ravvedimento operoso per la regolarizzazione dei tardivi versamenti di imposte;
- la rideterminazione dei moltiplicatori e dei coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell'usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2019.

La seguente tabella riassume l'evoluzione degli interessi legali nel tempo:

| Dal | Al | Tasso legale di interesse |
|------------|------------|----------------------------------|
| 21.04.1942 | 15.12.1990 | 5% |
| 16.12.1990 | 31.12.1996 | 10% |
| 01.01.1997 | 31.12.1998 | 5% |
| 01.01.1999 | 31.12.2000 | 2,5% |
| 01.01.2001 | 31.12.2001 | 3,5% |
| 01.01.2002 | 31.12.2003 | 3,0% |
| 01.01.2004 | 31.12.2007 | 2,5% |
| 01.01.2008 | 31.12.2009 | 3% |

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

| | | |
|------------|------------|------|
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 1% |
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 1,5% |
| 01.01.2012 | 31.12.2013 | 2,5% |
| 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1% |
| 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,5% |
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,2% |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,1% |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,3% |
| 01.01.2019 | | 0,8% |

2. FATTURA ELETTRONICA

“FAQ” in merito all’obbligo di fatturazione elettronica

In merito alle problematiche emerse in materia di “fatturazione elettronica”, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet le nuove “FAQ” del 21 dicembre 2018, ulteriori rispetto a quelle già pubblicate il 27 novembre 2018, disponibili al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/?page=schedecomunicazioni>

Nuove modalità per assolvere l’imposta di bollo sulla fattura elettronica

L’imposta di bollo sulla fattura elettronica si pagherà con periodicità trimestrale sulla base dell’ammontare calcolato dall’Agenzia delle Entrate. Il decreto n. 224 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, firmato lo scorso 28 dicembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, modifica l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 e introduce le nuove modalità di assolvimento del tributo.

La principale novità consiste nel fatto che, mentre la precedente disciplina prevedeva che il versamento dell’imposta dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, la norma, nella sua nuova stesura, fissa una periodicità trimestrale per il pagamento del bollo relativo alle fatture elettroniche.

Il novellato art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 dispone infatti che “il pagamento dell’imposta relativa alle

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare” sia effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.

Volendo esemplificare, se con la previgente disciplina l’intera imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 2019 avrebbe dovuto essere versata entro il 30 aprile 2020, con le nuove regole dovrà essere corrisposto l’importo dovuto per il primo trimestre entro il 20 aprile 2019 (o, meglio, entro il primo giorno feriale successivo, essendo il 20 festivo).

L’ammontare del tributo sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate e verrà determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Nel corpo del file della fattura elettronica è infatti presente un’apposita sezione nella quale sono contenuti i campi utili all’applicazione dell’imposta. Chi utilizza, ad esempio, il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo avere apposto il “flag” nella casella “Dati Bollo”, all’interno della sezione “Dati generali”, e inserito l’indicazione “Si” all’interno del campo “Bollo Virtuale”, potrà riportare il valore di 2 euro nel campo “Importo Bollo”.

L’Amministrazione finanziaria sarà quindi in grado di computare l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta dai soggetti passivi, sommando i valori indicati nelle singole fatture emesse. L’importo dovuto verrà comunicato nell’area riservata presente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale, con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

3. COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL’ANNO 2018

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2018 emergente dalla dichiarazione Iva annuale, si ricordano le restrittive regole introdotte già dal 2009 con il D.L. n. 78/2009, successivamente modificate con il D.L. n. 50/2017.

In pratica, per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad € 5.000, possono essere eseguiti solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva da cui il credito emerge. Sulla dichiarazione Iva deve inoltre essere apposto il visto di conformità.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Si ricorda che tali vincoli interessano solo le compensazioni “orizzontali” (quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva con Iva”, anche se superano la predetta soglia dei 5.000 euro.

Compensazione del credito Iva per importi non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione per l’anno 2019 il credito Iva 2018 per importi non superiori ad € 5.000, può presentare il modello F24:

- già dal 1° gennaio 2019;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- utilizzando **unicamente** per il versamento il canale telematico di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato). E’ pertanto assolutamente preclusa la possibilità di utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking).

Tali compensazioni per importi non superiori ad € 5.000 sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla C.M. n. 29/E/2010:

- non ricadono nel monitoraggio (e sono quindi liberamente disponibili) gli utilizzi in compensazione del credito Iva (precedentemente escluso dalle liquidazioni Iva periodiche) per pagare debiti d’imposta IVA che sorgono successivamente (es: credito Iva annuale 2018 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2019);
- devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (es: debito Iva ottobre 2018 pagato avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, utilizzando in compensazione il credito Iva annuale 2018).

Compensazione del credito Iva per importi superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva. Sarà inoltre necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità che certifichi la “qualità” del credito.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, il

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

contribuente non dovrà più attendere, come previsto in precedenza, il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Si ricorda che la dichiarazione IVA/2019 relativa all'anno di imposta 2018 potrà essere presentata a partire dall'1.2.2019 e comunque entro il 30.4.2019.

Pertanto risulta impossibile presentare prima del 10 febbraio 2019 un modello F24 con utilizzo in compensazione del credito Iva 2018 per importi superiori ad € 5.000.

Anche in tal caso, i modelli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad € 5.000 potranno essere trasmessi **unicamente** tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato); è pertanto assolutamente preclusa la possibilità di utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking). I modelli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

Residuo credito Iva relativo all'anno 2017

Infine, si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2017, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2019 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019 relativa all'anno 2018, non deve sottostare alle regole sin qui descritte (nel modello F24, deve ancora essere indicato "2017" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2017 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2018 e quindi le tempistiche sono già state rispettate;
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2017, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" come credito Iva relativo all'anno 2018 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

4. COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI

Il limite dei 5.000 euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione anche

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi “unitario” per tutti i modelli TR presentati nell’anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di 5.000 euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, anche per la compensazione dei crediti emergenti dalla presentazione delle istanze trimestrali (modelli TR) per l’importo eccedente la soglia dei 5.000 euro è necessario che sul modello venga apposto il visto di conformità che certifichi la “qualità” del credito.

Analogamente a quanto previsto per il credito derivante dalla dichiarazione annuale Iva, anche per i crediti derivanti dalle istanze trimestrali la compensazione degli importi superiori alla soglia dei 5.000 euro può avvenire già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza trimestrale da cui il credito emerge.

Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

- al raggiungimento del limite (pari a 5.000 euro) riferito al credito annuale 2018, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi 3 trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2018);
- il limite di 5.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2019 relativa al 2018 presenta un tetto pari a 5.000 euro, da “spendere” liberamente anche prima della presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2019 è a disposizione un ulteriore tetto di 5.000 euro, valido complessivamente per tutti i modelli TR che vengono presentati nel corso del 2019.

5. LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEGLI ALTRI CREDITI

Si ricorda che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale nel Modello F24 i

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dal quale emerge il credito ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997.

Tuttavia, diversamente da quanto richiesto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei crediti in oggetto non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

A partire dal 1° gennaio 2019, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei 5.000 euro, salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere alle scadenze previste per i vari modelli (ad oggi, 31 ottobre).

Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2011 l'art. 31 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "Ruol" istituito dalla Risoluzione n. 18/E/2011.

L'inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Limite massimo alla compensazione

Si ricorda che, in tema di compensazione di crediti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2001 è previsto un limite di 700.000 euro per ciascun anno solare.

Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d'affari relativo all'anno precedente costituito almeno per l'80% da prestazioni rese nell'ambito di contratti d'appalto) è fissato in 1.000.000 di euro.

Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

“orizzontale” nel modello F24, in particolare sia ai crediti Iva annuali che a quelli trimestrali;

- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Utilizzo del canale telematico per i “privati”

Si ricorda, infine, che, l'obbligo di utilizzo dei “canali telematici” per la presentazione del modello F24 riguarda non solo i titolari di partita Iva (per i quali l'obbligo è generalizzato) ma anche i soggetti privi della partita Iva (i cosiddetti “privati”).

In particolare per quest'ultimi è previsto che:

- la presentazione dei modelli F24 a zero per effetto di compensazioni deve essere effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, non potendo in alcun caso fare ricorso allo strumento dell'*home banking*;
- è invece ancora possibile l'utilizzo del canale *home banking* nel caso di compensazioni parziali (quando viene utilizzato un credito in compensazione ma comunque il saldo da versare è superiore a zero).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, per i soggetti privi di partita Iva è ancora possibile la presentazione “cartacea” solo ed esclusivamente nel caso di modelli F24 senza compensazioni, a prescindere dall'importo.

6. LIMITI PER VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE

Si ricorda che, anche per l'anno 2019, la liquidazione e l'eventuale versamento dell'Iva possono essere effettuati con cadenza trimestrale solamente dai contribuenti che nell'anno 2018 non hanno superato i seguenti limiti:

- € 400.000,00 di volume d'affari per i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi;
- € 700.000,00 di volume d'affari per i soggetti che svolgono altre attività.

Il versamento dell'Iva con cadenza trimestrale anziché mensile comporta altresì il versamento di una maggiorazione fissa a titolo di interessi pari all'1% dell'imposta.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

7. LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

L'art. 18 del DPR n. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. Si ricorda che, anche per l'anno 2019, i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- € 400.000 di ricavi per chi svolge prestazioni di servizi;
- € 700.000 di ricavi per chi svolge altre attività.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificato per ciascun periodo di imposta: il superamento della soglia obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di € 700.000. In caso di inizio dell'attività da parte di un'impresa individuale, di una società di persone o di un ente non commerciale che in fase di apertura della partita Iva dichiarino un ammontare dei ricavi presunti ragguagliato ad anno inferiore alle soglie, il regime di contabilità semplificata costituisce in ogni caso il regime "naturale" (l'eventuale adozione della contabilità ordinaria dovrà essere comunicata nella Dichiarazione annuale Iva).

Va rammentato che i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2018 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2018 se adottano il criterio della registrazione (esercitando l'opzione in fase di presentazione della dichiarazione Iva 2019).

8. LA DETERMINAZIONE DEL PRO-RATA IVA DEFINITIVO PER L'ANNO 2018

La problematica della determinazione del "pro-rata Iva" interessa coloro che compiono operazioni esenti nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa o della professione; è il caso, ad esempio, delle banche, delle assicurazioni, dei promotori finanziari, delle agenzie di assicurazione, dei medici, dei

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

fisioterapisti, e in generale dalle imprese che operano in campo immobiliare (di compravendita, di gestione, di costruzione e di locazione).

I soggetti che nel corso del 2018 hanno svolto operazioni esenti non di tipo occasionale devono effettuare quanto prima i conteggi per determinare la percentuale del pro-rata definitivo di detrazione dell'Iva sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5 dell'art.19 del DPR n. 633/1972 (decreto Iva) prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da pro-rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro-rata definitivo dell'anno 2018 costituisce il pro-rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2019: pertanto, occorrerà verificare la percentuale di pro-rata definitivo 2018 entro il prossimo 16.2.2019, al fine di evitare di liquidare l'IVA non correttamente.

Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro-rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'Irap, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro-rata costituisce un costo generale deducibile ai fini di tali imposte.

Si invitano, pertanto, i Clienti interessati a fornire tempestivamente la documentazione allo Studio al fine di consentire il corretto calcolo della percentuale definitiva di pro-rata per l'anno 2018.

9. INCREMENTO DI ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2019

Per il 2019 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica rispetto all'esercizio 2018, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone previste per l'anno 2019 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Aliquota | 14,20% | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% |

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente, dovrà essere detratta - per il 2019 - la percentuale dell'8,25%.

L'importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l'anno 2019 le cifre di riferimento sono pari a 423 euro per i plurimandatari e 846 euro per i monomandatari.

L'aliquota del 16,5% deve inoltre essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2019 sono attestati nella seguente misura:

- agente plurimandatario: euro 25.275,00;
- agente monomandatario: euro 37.913,00.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Per l'esercizio 2019 le aliquote contributive non prevedono incrementi rispetto a quelle già in vigore per l'esercizio 2018. Pertanto, si riepilogano di seguito le aliquote in vigore:

| Scaglioni provvigionali | Aliquota contributiva 2019 | Quota preponente | Quota agente |
|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Fino a 13.000.000 euro | 4% | 3% | 1% |
| Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro | 2% | 1,50% | 0,50% |
| Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro | 1% | 0,75% | 0,25% |
| Da 26.000.001 euro | 0,50% | 0,30% | 0,20% |

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le seguenti:

| Trimestre | Scadenza di versamento |
|---|-------------------------------|
| 1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2019) | 20 maggio 2019 |
| 2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2019) | 20 agosto 2019 |
| 3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2019) | 20 novembre 2019 |
| 4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2019) | 20 febbraio 2020 |

10. LA GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO

Gli "esportatori abituali" possono beneficiare dell'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972) trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che intendono effettuare.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Vengono definiti “esportatori abituali” i contribuenti che nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari: tali soggetti passivi Iva possono acquistare dal 1° gennaio 2019 beni e/o servizi senza l'applicazione dell'Iva nel limite di un importo definito “plafond”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti).

Di seguito si ricorda la procedura prevista dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 175/2014) in materia di gestione delle lettere di intento emesse dagli esportatori abituali (*cf.* Circolare di Studio n. 1/2017):

- 1) la dichiarazione di intento viene generata con apposito *software* e spedita telematicamente dall'esportatore abituale (quindi colui che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, in quanto munito di *plafond*) all'Agenzia delle Entrate;
- 2) l'Agenzia delle Entrate rilascia all'esportatore abituale apposita ricevuta;
- 3) l'esportatore abituale invia al proprio fornitore (in forma cartacea, secondo le regole previgenti) la lettera di intento unitamente alla ricevuta dell'Agenzia delle Entrate;
- 4) il fornitore verifica nel sito dell'Agenzia delle Entrate la correttezza della lettera di intento e provvede ad effettuare la fornitura in sospensione di imposta.

Il soggetto che riceve la lettera di intento non deve più provvedere ad alcun invio telematico dei dati all'Agenzia delle Entrate. Rimangono invece immutati gli ulteriori obblighi formali, vale a dire:

- l'obbligo di registrazione delle lettere di intento emesse e ricevute sugli appositi registri;
- l'obbligo di indicazione sulla fattura degli estremi che individuano la lettera di intento in forza della quale non si applica l'Iva.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati e, da quel momento, potranno essere effettuate le forniture in sospensione di imposta.

La ricezione della lettera di intento da parte del fornitore

Come si è accennato, una volta effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate ed ottenuta la ricevuta, l'esportatore abituale può inviare entrambi i documenti al proprio fornitore, richiedendogli “formalmente” la fornitura in sospensione di imposta.

Nulla è mutato rispetto alle precedenti prassi: quindi l'invio può essere effettuato in forma cartacea,

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

anche a mezzo *fax*.

Il fornitore, prima di porre in essere la fornitura, avrà cura di verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate la correttezza e l'esistenza del documento cartaceo ricevuto, sfruttando l'apposita *utility* presente sul sito dell'Agenzia. In particolare.

- 1) dal sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) scegliere la sezione “*servizi*” e selezionare l'opzione “*tutti i servizi*”;
- 2) selezionare l'opzione “*verifica e ricerca*”;
- 3) selezionare l'opzione “*verifica ricevuta dichiarazione di intento*”;
- 4) si apre una videata nella quale è sufficiente inserire i dati richiesti, desumibili anche dalla ricevuta (il n. di protocollo della dichiarazione, l'anno a cui si riferisce la dichiarazione, il codice fiscale del dichiarante, il codice fiscale del fornitore);
- 5) nell'apposita casella “*codice di sicurezza*” va copiata la scritta che compare a video;
- 6) è consigliabile (ma non obbligatorio) provvedere a stampare e conservare l'esito del controllo.

La procedura dianzi descritta appare di notevole importanza, in quanto consente al fornitore di evitare possibili contestazioni circa l'emissione di una fattura senza addebito dell'Iva; per tale motivo, è consigliabile effettuare una stampa della videata riportante il controllo.

Per le successive forniture in corso d'anno, potrebbe essere inutile ripetere il controllo, in quanto l'esportatore abituale non è più chiamato ad effettuare alcuna comunicazione all'Agenzia delle entrate, nel cui archivio resterà memorizzata l'originaria lettera di intento.

Ciò accadrà anche nel caso di revoca, in relazione alla quale si riceverà unicamente la comunicazione cartacea dal proprio cliente, senza che nulla risulti all'anagrafe tributaria (l'onere di provare la revoca - in forma scritta - grava sull'esportatore abituale).

11. TARIFFE ACI E FRINGE BENEFIT

Sul Supplemento Ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale del 20.12.2018 n. 295 è stato pubblicato il comunicato dell'Agenzia delle Entrate con l'aggiornamento delle Tariffe Aci, aventi ad oggetto la determinazione del valore convenzionale del reddito in natura derivante dall'utilizzo promiscuo (aziendale e privato) di autovetture aziendali da parte di dipendenti e soggetti titolari di redditi assimilati

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

(“fringe benefit”). I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta 2019.

Le nuove tariffe Aci possono essere consultate, previa registrazione, collegandosi al seguente link:

<http://www.aci.it/index.php?id=93>.

Si evidenzia che sul sito web dell'Aci (www.aci.it) sono inoltre pubblicate anche le tabelle:

- relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura, utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/professionista che utilizza la propria autovettura;
- relative al costo chilometrico medio di percorrenza per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio, necessarie per verificare il limite massimo di deducibilità fiscale per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

